



Comune
di Molinella

Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 57 del 16/09/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Presenza</i>
FEDELE MIMMO	<i>Presidente del Consiglio</i>	<i>Presente</i>
MANTOVANI DARIO	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
MAZZA GLORIANA ANTONELLA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
SOVERINI PAOLO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
BORSETTI ARIANNA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
VESTRUCCI SARA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
PADERNI MASSIMO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
BARBATANO GIUSEPPE	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
LANDI VALENTINA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
MEZZAPELLE ANDREA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
MIMMI LETIZIA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
STEGANI MARCO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
ZERBINI GIAMPAOLO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
PRENCIPE ILARIA	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
MATTEUCCI UMBERTO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Presente</i>
GRUPPIONI GIORGIO	<i>Consigliere comunale</i>	<i>Assente Giustificato</i>
STAGNI ESTER	<i>Vice Presidente del Consiglio</i>	<i>Presente</i>

Totale	Presenti: 16	Assenti: 1
---------------	---------------------	-------------------

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto:

SCALAMBRA ANDREA, SABATTINI GIULIANA, CARLOTTI MARGHERITA, RIGHETTI GIANNI, FATTORI LETIZIA

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. Danilo Fricano.

In qualità di Il Presidente del Consiglio, il Sig. Mimmo Fedele assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: LANDI VALENTINA, STEGANI MARCO, STAGNI ESTER.

L'Ing. Miceli, responsabile dell'area gestione del territorio, illustra il punto in oggetto.
Il consigliere Stagni, valutata la presente proposta e considerandola meritevole di condivisione, dichiara, a nome del proprio gruppo, voto favorevole.
Il Sindaco interviene, illustrando le finalità politiche della presente proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e richiamato l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

VISTO e richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

PREMESSO che in relazione al disposto dell'art. 169 D.Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 1 in data 07/01/2019 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei settori per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2018 del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, di approvazione del D.U.P. periodo 2019/2021 e del Bilancio di Previsione anni 2019/2021 e relativi allegati;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

PREMESSO che il Comune di Molinella ha approvato, ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2018 il Piano Strutturale Comunale (PSC), e con delibera di C.C. n. 14 del 28/02/2018 il Comune di Molinella ha approvato la Variante al R.U.E., il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale.

DATO ATTO che, in particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;

- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della L.R. 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.145 del 07/09/2019 avente a oggetto "RECEPIMENTO DELLA DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- **in merito al punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

- ✓ **variare** la classe di appartenenza, passando dalla classe II alla classe III, valutando il trend negativo di crescita della popolazione dal 31.12.2014 (popolazione di 15.876) al 31/12/2018 (popolazione di 15.608);
- **in merito al punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - ✓ **variare in riduzione del 10%** i valori unitari U1 e U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2**, per rafforzare l'attività edilizia nel territorio comune portando i nuovi valori unitari proposti dalla DAL 186/2018 ad una quantificazione economica che funga da volano alla riqualificazione urbana e sociale di tutti i tessuti urbani:

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 – Classe terza – Aree esterne al territorio urbanizzato per interventi di Nuova Costruzione

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	45,90	59,40	105,30
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	45,90	59,40	105,30
Funzione turistico-ricettiva	45,90	59,40	105,30
Funzione direzionale	45,90	59,40	105,30
Funzione produttiva	12,96	3,78	16,74
Funzione commerciale all'ingrosso	12,96	3,78	16,74
Funzione rurale	12,96	3,78	16,74

Nota: Si precisa che i valori della tabella sopra riportata sono ridotti del 10% rispetto a quelli definiti della DAL 186/2018 per la Classe III.

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 – Classe terza – Aree interne al territorio urbanizzato per interventi di Nuova Costruzione

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	25,25	32,67	57,92
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	27,54	35,64	63,18
Funzione turistico-ricettiva	25,25	32,67	57,92
Funzione direzionale	25,25	32,67	57,92
Funzione produttiva	7,78	2,27	10,04
Funzione commerciale all'ingrosso	7,78	2,27	10,04
Funzione rurale	7,78	2,27	10,04

Nota: Si precisa che i valori della tabella sopra riportata sono ridotti del 10% rispetto a quelli definiti della DAL 186/2018 per la Classe III.

- **in merito al punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro “Area dell'insediamento all'aperto” (AI)** fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di **ridurre** il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente della percentuale del 50% in quanto si intende sostenere lo sviluppo di tutte quelle iniziative che contribuiscono al miglioramento del benessere fisico delle persone elevando la qualità di vita dei cittadini in coerenza con la volontà dell'Amministrazione comunale di far crescere gli spazi sportivi riconoscendo l'elevata finalità sociale degli stessi;

• **in merito ai punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, **all'interno del territorio urbanizzato, di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di stabilire le seguenti **ulteriori riduzioni** del contributo di costruzione per gli interventi edilizi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, addensamento o sostituzione urbana e recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, limitatamente alle seguenti zone urbanistiche:

1. Zone ASP1 - ASP2 e ASP1.n individuate dalla cartografia del RUE, ad esclusione della funzione residenziale, al fine di agevolare interventi di rigenerazione edilizia ed urbana negli ambiti produttivi comunali esistenti:

Descrizione zone di intervento	% di riduzione				
ZONE ASP1 - ASP2 e ASP1.n	U1	U2	D	S	QCC
	50%	50%	50%	50%	50%

2. Zone del Centro Storico (A), di Molinella Capoluogo e delle frazioni del territorio comunale, individuate dalla cartografia del RUE Vigente, al fine di agevolare gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana e recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione dei Centri storici evitando il loro progressivo abbandono:

Descrizione zone di intervento	% di riduzione		
(ZONE A - CONTRI STORICI MOLINELLA E FRAZIONI)	U1	U2	QCC
	50%	50%	50%

3. Zona AR1. Limitatamente agli interventi edilizi volti al cambio d'uso verso attività non produttive, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana e recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, nella zona dell'Ambito da riqualificare, Zona AR1, individuata dalla tavola 1.2 del RUE vigente, sita in Molinella Capoluogo, si ritiene di stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

Descrizione zone di intervento	% di riduzione		
(ZONA AR1 solo per interventi edilizi con cambio d'uso verso attività non produttive)	U1	U2	QCC
	50%	50%	50%

• **in merito al punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del territorio comunale**), si ritiene di:

- stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e U2 per le seguenti Frazioni, precisando che per la corretta individuazione di appartenenza a ciascuna frazione, rispetto a Molinella Capoluogo, si fa riferimento alle microzone definite dal RUE Vigente all'Appendice A Parte II- Art.1.:

nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
San Pietro Capofiume - Alberino	- 20%	- 20 %
San Martino in Argine	- 20 %	- 20 %
Miravalle	- 20 %	- 20%
Selva Malvezzi	- 20 %	- 20%
Marmorta	- 20 %	- 20%
Guarda	- 20 %	- 20%

per le ragioni di seguito indicate: limitare il fenomeno di spopolamento delle frazioni incrementando l'attività edilizia nell'intento di favorire fenomeni di rigenerazione urbana del tessuto edilizio esistente per funzioni residenziali e non residenziali.

- **in merito al punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di **ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%**, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative), si ritiene di:

- stabilire la seguente percentuale di **riduzioni del valore unitario U2: 50%**

per le ragioni di seguito indicate: agevolare la realizzazione sul territorio di strutture per anziani, socioassistenziali, sanitarie ed educative in grado di avviare azioni e servizi finalizzati ad integrare la politica pubblica del Welfare in coerenza al principio della sussidiarietà orizzontale, rispondendo in tal modo agli obiettivi dell'Ente;

- **in merito al punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di **ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%**, in caso di interventi di edilizia residenziale sociale, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- stabilire le seguenti **riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 20%**

per le ragioni di seguito indicate: agevolare gli interventi di ERS per sostenere le iniziative anche private, afferenti l'edilizia residenziale sociale (compresi gli interventi per l'edilizia convenzionata) in grado di integrare le politiche pubbliche nel settore della casa, rispondendo anche in questo caso ad un principio di sussidiarietà orizzontale.

- **in merito al punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

per le ragioni di seguito indicate: nel territorio comunale non sono presenti le citate microaree familiari.

- **in merito al punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 20%

per le ragioni di seguito indicate: agevolare le attività produttive a basso o nullo impatto ambientale, precisando che l'eventualità di questo sviluppo è previsto dal PSC comunale per la nuova area produttiva a sud del capoluogo.

- **in merito al punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 30%

per le ragioni di seguito indicate: agevolare gli interventi edilizi funzionali all'attività produttiva in genere, contribuendo così positivamente al sostegno delle attività produttive concorrendo al miglioramento dell'attrattività produttiva del territorio comunale;

- **in merito al punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle ulteriori misure di qualità edilizia definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

- non applicare ulteriori riduzioni;

per le ragioni di seguito indicate: si rimane in attesa di definire il PUG comunale.

• **in merito al punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
per le ragioni di seguito indicate: ritenendo tale percentuale congrua.

• **in merito al punto 3.7.** (relativo alla possibilità di variazione di valori unitari di Td e Ts fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- stabilire le seguenti % di riduzione di Td e Ts: 10%

per le ragioni di seguito indicate: per ridurre l'impatto economico sul territorio di questa nuovo elemento del contributo di costruzione che ha impatto sulle attività produttive;

• inoltre, in relazione alla possibilità di introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

- non introdurre ulteriori coefficienti;

per le ragioni di seguito indicate: si ritengono sufficienti quelli già introdotti.

• **in merito al punto 3.8.** (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene che la riduzione del punto recedente basti.

• **in merito al punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale), si ritiene di:

- non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

per le ragioni di seguito indicate: non si ritiene che questa fattispecie possa interessare il Comune di Molinella.

• **in merito al punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del costo medio della camera (Pc) in strutture alberghiere, in conformità a quanto disciplinato dalla DAL n. 186/2018 nel caso in cui, come avviene per il territorio comunale di Parma, la zona OMI luogo dell'intervento non contempli la funzione turistico ricettiva riferita alla destinazione alberghiera o tale dato non sia comunque disponibile presso AdE, ai fini della determinazione del costo convenzionale "A":

- si applica la seguente formula:

$$\mathbf{A = (Nc \times o \times Pc \times 1000) / SC \times 0,475}$$

Nc= numero delle camere

o= tasso di occupazione media annua comunale fornito dal servizio statistica regionale=72,4%;

SC = superficie complessiva = SU + (0,6 x SA);

Pc = prezzo medio di una camera nel bacino di utenza analizzato acquisito da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc., ...) o, in assenza, fissato dal Comune sulla base di analisi di mercato e aggiornato almeno ogni tre anni.

In applicazione della sopracitata formula si definisce il seguente costo medio della camera:

Pc = € 90,82 valore riferito al primo semestre dell'anno 2019;

• si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

• **in merito al punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, nel caso in cui il valore "A" medio

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2019 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto “VARIANTE N° 4 AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DI ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE 2017 AL PSC - ACCOGLIMENTO DELLE RISERVE FORMULATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE- APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.33 LR 20/2000 E S.M.I.” e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante

della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 28/02/2018;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 25/03/2019;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

D E L I B E R A

1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

a) nell'allegato Allegato 1, recante “Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) nell'allegato Allegato 2, recante “Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2019 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto “VARIANTE N° 4 AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DI ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE 2017 AL PSC - ACCOGLIMENTO DELLE RISERVE FORMULATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE- APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.33 LR 20/2000 E S.M.I.” e ss.mm.ii.,” e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, recante la "Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione";

4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 28/02/2018;

5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 25/03/2019;

6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

10) di dare atto che la presente deliberazione ed i relativi elaborati tecnici saranno pubblicati ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Comune;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000, con la seguente votazione: presenti: 16, votanti: 16, favorevoli: 16, contrari: //, astenuti: //

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Il Presidente del Consiglio
Mimmo Fedele

Il Segretario Generale
Dott. Danilo Fricano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 57 del 16/09/2019